confuse due questioni che è importante siano distintamente trattate: una sulla qualità dell'ente morale chiesa ricettizia, che era la sola che si potesse discutere in questa sede; l'altra sulla qualità e condizioni dei beni delle chiese ricettizie, sulla quale è opportuno riserbare ogni discorso.

Io espressamente mi riservo di proporre alcune osservazioni intorno al discorso dell'onorevole Pescatore, quando saremo all'articolo 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Martire propone un'aggiunta all'articolo 1, che sarebbe questa:

« 1° Le mense degli arcivescovadi e de'vescovadi non compresi nell'annessa tabella (*a*).

« (*a*) La tabella conterrà tante diocesi quante sono le provincie, preferendo, per le sedi, i capoluoghi delle stesse.

« 2° I capitoli metropolitani e cattedrali dipendenti ed annessi alle mense soppresse.

« (*Il resto come nel progetto.*) »

FERRARIS, *relatore.* È compresa nella riserva dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Allora è tutto riservato all'articolo 6. Di modo che l'onorevole Alippi che aveva domandato la parola su quest'aggiunta avrà anch'egli facoltà di parlare quando verrà in discussione quell'articolo.

L'onorevole Catucci propone all'articolo primo numero 2, che alle parole « uno per ogni archidiocesi » si sostituiscano queste: « uno per ogni provincia presso quell'archidiocesi o diocesi che avesse un maggior numero di anime. »

Anche questo è sospeso.

Gli onorevoli Alippi, Salvoni, Camuzzoni, Danzetta, Bracci, Manni e Bembo fanno questa proposta, la quale non so se sia un'aggiunta, od un paragrafo:

« Il patrono laico entro un anno dal giorno della pubblicazione di questa legge potrà scegliere fra l'usufrutto a vita in favore dell'attuale investito, e la corresponsione al medesimo di un'annua rendita eguale a quella denunziata dall'investito stesso, detratti i pesi. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Mannetti propone questa modificazione al paragrafo terzo dell'articolo primo:

« I canonicati, i benefizi e le cappellanie, che nelle chiese cattedrali siano soggetti a patronato laicale non governativo. »

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* È anche riservata all'articolo 6.

PRESIDENTE. Vi è poi un'aggiunta al numero 7 dell'articolo primo, proposta dall'onorevole Palasciano, in questi termini:

« ...; ovvero dipendenti dai prefetti sentite le deputazioni provinciali, ai sensi dell'ultimo alinea dell'articolo 34 della detta legge.

« I loro beni saranno convertiti ed intestati all'opera pia superstite, ovvero ai municipi, ma sempre vincolati al perfezionamento ed al miglior indirizzo dell'opera esercitata dall'ente morale soppresso. »

PALASCIANO. Domando di parlare.

DI SAN DONATO. Io pregherei l'onorevole mio amico Palasciano a ritenere che l'onorevole Pisanelli ha presentato un ordine del giorno perfettamente nell'intento che egli si propone.

PALASCIANO. Tengo precisamente in mano l'ordine del giorno dell'onorevole Pisanelli.

Se l'onorevole presidente del Consiglio vuol dichiarare qual è la sua opinione su questo settimo numero del primo articolo, allora siccome io propongo un'aggiunta, e non un emendamento, non avrei alcuna difficoltà di ritirarla, poichè una volta che il settimo numero sia soppresso, l'aggiunta non ha più luogo; ma se si tratta di modificarlo per mezzo d'un ordine del giorno, o di ritenerlo qual è, allora domando alla Camera il permesso di esporre le ragioni per le quali ho fatto la mia proposta.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.*

Io mi riservava d'esprimere le opinioni del Ministero, dopochè fossero svolti i vari ordini del giorno che vennero presentati, ma poichè l'onorevole Palasciano m'invita a dichiarare quali sono i miei intendimenti, rispetto al numero 7 dell'articolo 1, mi valgo di quest'occasione per far conoscere quale sia intorno all'intero articolo il concetto del Ministero, lasciando in disparte i numeri 2 e 3, che sono riservati alla discussione dell'articolo 6.

Il Ministero accetta il numero 1 dell'articolo 1, colle modificazioni che nella tornata d'ieri, in seguito ad un accordo tra l'onorevole Abignenti e la Commissione, furono introdotte.

Similmente il Ministero accetta il numero 4, ed il numero 5, come altresì il numero 6, facendo però rispetto a questo numero espressa e formale riserva per ciò che riguarda il modo di devoluzione dei beni delle cappellanie laicali e per quanto ha tratto ai patronati laicali, sul che non potrebbe essere pienamente d'accordo colle idee che vennero espresse ieri dall'onorevole relatore. Sotto questa riserva non dissente di ammettere questa disposizione, sebbene vi si tratti d'una materia che non si collega strettamente coll'oggetto di questa proposta di legge.

Quanto al numero 7, il Ministero non potrebbe accettarlo, poichè ivi si parla delle confraternite, e queste, come ho già accennato altra volta, sono istituzioni le quali non hanno un carattere ecclesiastico, ma rivestono piuttosto il carattere laicale.

Io non contendo che sia opportuno consiglio l'occuparsi di queste istituzioni, ed indagare se sia d'uopo di procedere alla loro trasformazione in un modo consono al progresso dei tempi; ma tra il modificare queste istituzioni e l'abolirle per intiero corre certamente un non lieve divario.